



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

SM - Ufficio Affari Giuridici e Condizione Militare

Nr. 155/10-2-2016 di prot.

Roma, 4 aprile 2020

OGGETTO: MISURE URGENTI RELATIVE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.
LIMITAZIONI AGLI SPOSTAMENTI VERSO I LUOGHI DI DOMICILIO, ABITAZIONE O RESIDENZA.

A

COMANDI DIPENDENTI FINO A LIVELLO
COMANDO DI STAZIONE (COMPRESO) E PARITETICI

LORO SEDI

FA SEGUITO AI FOGLI NR. 155/8-1-2016 E SEGUENTE, DATATI RISPETTIVAMENTE 22 E 24 MARZO 2020.

1. Con riferimento ad alcune richieste di chiarimenti pervenute circa la disciplina delle misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, confermate con l'ultima decretazione del 1° aprile (vigente fino al 13 aprile p.v.), si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni, finalizzate all'univoca applicazione della specifica normativa.
2. Premesso che si tratta, come è nella piena consapevolezza di tutti, di misure emergenziali adottate al fine prioritario ed inderogabile di contenere e contrastare la diffusione del contagio, che vedono il personale dell'Arma impegnato anche nel delicato compito di garantirne la rigorosa osservanza, si evidenzia che - allo stato - gli spostamenti sul territorio nazionale sono possibili laddove sussistano:
 - a. **comprovate esigenze lavorative**, ricorrenti qualora sia necessario raggiungere:
 - la sede di servizio da un domicilio abituale¹, su distanze brevi (pendolarismo quotidiano);
 - il proprio domicilio o rientrate nella sede di servizio, in applicazione di taluna delle "misure straordinarie in materia di prestazione del lavoro e di assenza dal servizio", introdotte dai decreti legge n. 9 del 2 marzo 2020 e n. 18 del 17 marzo 2020 (dettagliate nei fogli a seguito);
 - b. **ragioni di assoluta urgenza**, individuabili in un'ampia serie di circostanze, non suscettibili di compiuta esemplificazione, nelle quali lo spostamento verso (o da) altra località del territorio nazionale è dovuta ad adempimenti oggettivi, non rinviabili e non delegabili attinenti alla sfera familiare e/o personale, ovvero discendenti da obblighi sanciti da specifici provvedimenti del giudice o da istituti giuridici per la tutela della genitorialità e l'assistenza ai disabili, già vigenti;
 - c. **motivi di salute**, rinvenibili in esigenze diagnostiche e/o di cura riferibili alla propria persona (quelle di propri congiunti si collocano, eventualmente, tra le qualificate "ragioni di assoluta urgenza").Relativamente a spostamenti conseguenti alla concessione/fruizione di taluna delle misure straordinarie introdotte dalla richiamata normativa d'urgenza, ovvero di istituti della normativa previgente, si evidenzia che la relativa documentazione potrà essere prodotta a corredo dell'autocertificazione prevista per qualsiasi spostamento. Nei rimanenti casi, la sussistenza di circostanze che legittimino lo spostamento sul territorio nazionale non potrà che essere esclusivo oggetto di personale autocertificazione. In tale quadro, il formale richiamo alle limitazioni vigenti, recentemente inserito nel modello della lettera di licenza², è coerente con la responsabile, personale, valutazione in capo al militare del ricorrere delle condizioni che consentono di derogare alle restrizioni in materia di spostamenti. A tal fine, non rileva, pertanto, l'eventuale indicazione (nell'istanza di licenza) di un luogo di fruizione del beneficio diverso dalla sede di servizio.
3. Infine, per opportuna conoscenza, si partecipa che lo Stato Maggiore della Difesa ha fornito, con proprie circolari, indicazioni circa esigenze riferibili a specifici ambiti operativi, rimettendo all'Arma dei Carabinieri e allo Stato Maggiore dell'Esercito la regolamentazione per i rispettivi ambiti, attese le differenziate specificità organizzative, operative ed istituzionali.

d'ordine
IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE
(Gen. D. Mario Cinque)

¹ Ovvero da altro luogo di stabile dimora.

² Nel sistema informatico è stato in tal senso modificato il *format* del foglio di concessione della licenza.